



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa - Ufficio Anticorruzione
Il Segretario generale

Circ. n. _ /2016 del 06/07/2016
Prot. assegnato successivamente dal sistema

Urago d'Oglio, 06/07/2016

Oggetto:

- 1) Norme di attuazione dell'art. 18, comma 3, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";
- 2) tabelle riassuntive: a) incompatibilità; b) inconferibilità
- 3) proposta di regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale dipendente e dirigente redatta dal Segretario generale

All'Ill.mo Signor / Signora Sindaco
Al Vicesindaco
Ai Componenti di Giunta comunale dei
Comuni di:
Urago d'Oglio (BS)
Preseglie (BS)
Offlaga (BS)

Ai Comuni di reggenza
Borgo San Giacomo (BS)
Villachiara (BS)
Pizzighettone (CR)
San Paolo (BS)

LORO SEDI

IL SEGRETARIO GENERALE

ASSUNTE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premesso che il responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nel segretario generale (di seguito per brevità indicato con "il responsabile"), cura che siano rispettate le disposizioni sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 39/2013 (di seguito "decreto") deve procedere alla attuazione dell'art. 18 co.3 Dlgs 39/2013, anche alla luce della L. 190/2012

Incompatibilità (anche del Sindaco o Vice Sindaco)

Come per l'ineleggibilità, anche le cause di incompatibilità sono disciplinate dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali" e, per quanto dalla stessa non previsto (articolo 10, comma 6), dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale decreto legislativo ha riprodotto la normativa riguardante l'incompatibilità in precedenza contenuta principalmente nella legge 23 aprile 1981, n. 154.

Nella predisposizione di questa voce si è quindi tenuto conto, in quanto ancora attuali e compatibili con la nuova disciplina, delle interpretazioni (sentenze, pareri, circolari, ecc.) che erano intervenute sulle precedenti leggi ora abrogate.



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa - Ufficio Anticorruzione

Il Segretario generale

Le cause tassative di incompatibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000. Le cause di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica ricoperta, ma possono essere rimosse (articolo 68, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000) con le modalità indicate all'articolo 60, commi 2, 3, 5, 6 e 7. Per quanto riguarda gli **assessori esterni**, sia nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sia in quelli, se previsti dallo statuto, con popolazione inferiore, l'articolo 47, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 267/2000, stabilisce che gli stessi devono possedere gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali.

Sono incompatibili con la carica di sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, e in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, da parte dell'ente locale o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa quando la parte facoltativa supera il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente (articolo 63, comma 1, numero 1), del decreto legislativo 267/2000);

2) coloro che, come titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione (articolo 63, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 267/2000), sempre che non si tratti di cooperative o consorzi di cooperative iscritti negli appositi pubblici registri (articolo 63, comma 2).

3) il libero professionista che assume incarichi nel comune di cui è stato eletto amministratore non si trova in situazione di incompatibilità se tali incarichi hanno carattere di saltuarietà (Ministero dell'interno, parere 28 dicembre 1998);

4) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con l'ente di cui sono amministratori; la pendenza di una lite tributaria ovvero di una lite promossa con azione popolare non determina incompatibilità (articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 267/2000). Tale ipotesi di incompatibilità non si applica per fatto connesso con l'esercizio del mandato (comma 3).

Non è sufficiente ad integrare la condizione della lite pendente la sola esistenza di un processo civile o amministrativo, essendo necessario che si sia determinata una concreta contrapposizione tra le due parti (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 9 aprile 1992, n. 4357). I contenziosi innanzi al giudice amministrativo nei confronti di atti del sindaco quale ufficiale di governo non determinano per lo stesso una situazione di incompatibilità (Corte di cassazione Sezioni civili: I Sezione, 15 gennaio 1973, n. 130).

Il giudizio per responsabilità amministrativa o contabile innanzi alla Corte dei conti non concreta una causa di incompatibilità (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 12 settembre 1992, n. 10421);

5) coloro che, per fatti compiuti quando erano amministratori o dipendenti del comune ovvero di istituto o azienda da questo dipendente o vigilato, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito (articolo 63, comma 1, numero 5), del decreto legislativo 267/2000;

6) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa - Ufficio Anticorruzione

Il Segretario generale

notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 63, comma 1, numero 6), del decreto legislativo 267/2000).

7) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge (articolo 63, comma 1, numero 7), del decreto legislativo 267/2000).

Il citato decreto legislativo 267/2000 prevede inoltre che la carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di sindaco o di assessore comunale (articolo 66).

Alle cause di incompatibilità sopra elencate si aggiungono poi quelle introdotte dal Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, relative al conferimento di incarichi di varia natura nelle pubbliche amministrazioni o in enti soggetti a controllo pubblico ai componenti degli organi di indirizzo politico dalle amministrazioni locali (es. incarichi dirigenziali, incarico di A.D., ecc.).

È principio consolidato che le cause limitative del diritto garantito costituzionalmente all'elettorato passivo sono norme di "stretta interpretazione"

Effetti dell'inconferibilità e dell'incompatibilità

La prevenzione della violazione delle disposizioni del decreto è affidata da un lato alla **vigilanza** da parte dei responsabili dei piani anticorruzione e, dall'altro all'**autocertificazione** da parte del destinatario dell'incarico.

La **vigilanza** sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico è effettuata, secondo l'**art. 15**, dal responsabile del piano anticorruzione di ciascun soggetto, con obbligo di segnalazione delle eventuali violazioni all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

In particolare l'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico e segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

L'**art. 20** prevede l'**obbligo** dell'interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, di presentare una **dichiarazione** sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto e l'adempimento dell'obbligo è **condizione** per l'acquisizione dell'**efficacia** dell'incarico. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

Entrambe le dichiarazioni sono sottoposte a obbligo di pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

In base all'**art. 17**, gli atti di conferimento di incarichi adottati in **violazione** delle disposizioni del decreto e gli eventuali relativi contratti sono **nulli** e l'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul sito dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico.

I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli:

sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati, salvo gli assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti;



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa - Ufficio Anticorruzione

Il Segretario generale

non possono conferire gli incarichi di loro competenza per tre mesi e il relativo potere è esercitato, per i Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per gli enti pubblici, dall'amministrazione vigilante.

La disposizione prevede un termine di tre mesi - decorso il quale è previsto l'intervento sostitutivo statale - dall'entrata in vigore del decreto per regioni, province e comuni per l'individuazione di procedure ed organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

In caso di incompatibilità, l'art. 19 stabilisce la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione.

Per questi motivi

IL SEGRETARIO GENERALE assume le funzioni della legge 190/2012 in materia di prevenzione dei fenomeni illeciti (anticorruzione)

DISPONE

1) Nel caso in cui, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali o su segnalazione di terzi, detto responsabile venga a conoscenza di casi di possibile violazione delle disposizioni sull'inconferibilità di cui al decreto, segnala prontamente la fattispecie all'organo che ha conferito l'incarico, di norma il Sindaco o suo delegato; trascorsi cinque giorni lavorativi per la verifica di eventuali osservazioni, nel caso in cui le stesse non siano ritenute dirimenti, la segnalazione è inoltre trasmessa all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative, così come previsto dal comma 2 dell'art. 15 del decreto.

2) L'atto di conferimento di incarico adottato in violazione delle disposizioni del decreto e il relativo contratto sono nulli. L'organo che ha conferito incarichi nulli non può per tre mesi conferire gli incarichi di competenza. Il termine decorre dalla data di adozione del provvedimento di incarico. Il relativo potere è esercitato dal Vicesindaco, nel caso in cui l'atto nullo sia stato emanato dal Sindaco, o da questi se l'atto è stato emanato dal Vicesindaco o da un assessore delegato o da altro soggetto eventuale.

3) Nel caso in cui, d'ufficio o su segnalazione di terzi, il responsabile venga a conoscenza di casi di possibile violazione delle disposizioni sull'incompatibilità di cui al decreto, in presenza di rapporto di lavoro con il Comune subordinato o autonomo, contesta prontamente la fattispecie all'interessato, informando l'Ufficio Personale o il responsabile che ha conferito l'incarico. Decorso il termine perentorio di quindici giorni senza che siano risolte le cause d'incompatibilità, l'interessato decade dall'incarico e si procede alla risoluzione del contratto di lavoro. In analogia a quanto previsto al precedente art. 2, il provvedimento di decadenza è trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti.

4) L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione.

5) E' fatto obbligo ai Dirigenti o apicali o posizioni organizzative, prima di disporre autorizzazioni od incarichi, di acquisire dichiarazioni - anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - dall'interessato, nonché di inviare al Responsabile per la prevenzione della corruzione copia della bozza del provvedimento e della successiva copia del provvedimento definitivo adottato.



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa - Ufficio Anticorruzione
Il Segretario generale

6) Di trasmettere al Sindaco ed alla Giunta comunale in via preliminare l'allegata proposta di Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni, aggiornato alle recenti normative (più restrittive), all'Assessore agli Affari Generali affinché voglia valutare l'urgenza ed il contenuto della proposta di regolamento.

Seguono allegate tabelle

- a) incompatibilità
- b) inconfiribilità
- c) proposta di regolamento.

Il file originale viene sottoscritto digitalmente ed acquisito al protocollo ex art. 12 co.2 ed art.71 Codice Amm.ne Digitale (CAD) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulle copie la firma autografa è sostituita a mezzo stampa con l'indicazione del nome e cognome ai sensi dell'art.3,co. 2, del D.Lgs. 39/1993

Il Segretario generale
Bertazzoli

a) Tabella dell'incompatibilità

	INCOMPATIBILITA'														Amministratore ente pubblico	
	Presidente con deleghe/ Amministratore delegato o Unico		Presidente senza deleghe o componente Consiglio di Amministrazione		Componente organo indirizzo		Incarichi di vertice (es. D.G.) senza esercizio esclusivo poteri amministrazione,e gestione				Dirigente, interno o esterno, con esercizio esclusivo poteri amministrazione e gestione			Consulente		
	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	PA	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	PA	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati		
Incarichi vertice e dirigenziali nella P.A.con poteri vigilanza/controllo su enti		X (art.9 co 1)												X (art.9 co 1)		X (art.9 co 1)
Attività professionale regolata/finanziata PA conferente	X (art.9 co 2)								X (art.9 co 2)			X (art.9 co 2)				X (art.9 co 2)
Componente giunta/consiglio Regione interessata	X Livello regionale (art.13 co 2 a)								X Livello regionale (art.11 co 2 a)	X Livello regionale e locale (art.12 co 3 a, co 4 a)		X Livello regionale e locale (art.12 co 3 a, co 4 a)				X Livello regionale (art.11 co 2 a)
Componente giunta/consiglio Ente Locale nella stessa Regione	X Livello regionale (art.13 co 2 b)								X Livello regionale (art.11 co 2 b)	X Livello regionale (art.12 co 3 b)		X Livello regionale (art.12 co 3 b)				X Livello regionale (art.11 co 2 b)
Presidente/AD ente privato in controllo pubblico Regione	X (art.11 co 2 c)								X Livello regionale (art.11 co 2 c)	X Livello regionale (art.12 co 3 c)		X Livello regionale (art.12 co 3 c)				X Livello regionale (art.11 co 2 c)
Presidente/AD ente privato in controllo pubblico Ente locale nella stessa Regione	X Livello regionale (art.13 co 2 c)															
Componente giunta/consiglio Ente Locale interessato									X Livello locale (art.11 co 3 a)							X Livello locale (art.11 co 3 a)
Componente giunta consiglio Ente Locale nella stessa Regione dell'Ente Locale conferente	X Livello locale (art.13 co 3)								X Livello locale (art.11 co 3 b)	X Livello locale (art.12 co 4 b)		X Livello locale (art.12 co 4 b)				X Livello locale (art.11 co 3 b)
Componente organi indirizzo enti privati controllo pubblico Regione/Ente Locale nella stessa Regione									X Livello locale (art.11 co 3 c)	X Livello locale (art.12 co 4 c)		X Livello locale (art.12 co 4 c)				X Livello locale (art.11 co 3 c)
Assunzione/mantenimento componente org. indirizzo PA conferente												X (art.12 co 1)				
Assunzione/mantenimento Presidente./AD ente privato controllo pubblico conferente												X (art.12 co 1)				



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa - Ufficio Anticorruzione
Il Segretario generale

b) Tabella dell'inconferibilità

	INCONFERIBILITA'														Amministratore ente pubblico
	Presidente con deleghe/ Amministratore delegato o Unico		Presidenta senza deleghe o componente Consiglio di Amministrazione		Componente organo indirizzo		Incarichi di vertice (es. D.G.) senza esercizio esclusivo poteri amministrazione e gestione			Dirigente, interno o esterno, con esercizio esclusivo poteri amministrazione e gestione			Consulente		
	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	PA	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	PA	Enti privati controllo pubblico	Enti privati finanziati /regolati	
Condannati (anche non in giudicato) per reati contro p.a.	X (art. 3 co 1 d)								X (art. 3 co 1 b)	X (art. 3 co 1 c)		X (art. 3 co 1 c)			X (art. 3 co 1 b)
Incarichi enti privati finanz./regolati (2 anni prec.)									X (art. 4 co 1 a)			X regione (art. 7 co 1 b)			X (art. 43 co 1 b)
A) 2 anni prec. Membro giunta/consiglio regione conferente	X Livello regionale (art. 7 co 1 d)								X regione (art. 7 co 1 a)			X regione (art. 7 co 1 b)			X Livello regionale (art. 7 co 1 c)
B) 1 anno prec. Membro giunta/consiglio ente locale nella regione conferente	X Livello regionale (art. 7 co 1 d)								X regione (art. 7 co 1 a)			X regione (art. 7 co 1 b)			X Livello regionale (art. 7 co 1 c)
Pres./AD ente privato controllo della Regione conferente o di un Ente Locale nella stessa Regione (A e B).	X Livello regionale (art. 7 co 1 d)								X regione (art. 7 co 1 a)			X Ente Locale (nella Regione) (art. 7 co 2 b)			X Livello regionale (art. 7 co 1 c)
C) 2 anni prec. Membro giunta/consiglio Ente Locale conferente	X Ente locale (nella Regione) (art. 7 co 2 d)								X Ente locale (nella Regione) (art. 7 co 2 a)			X Ente Locale (nella Regione) (art. 7 co 2 b)			X Livello locale (nella Regione) (art. 7 co 2 c)
D) 1 anni prec. Membro giunta/consiglio Ente Locale nella stessa regione	X Ente locale (nella Regione) (art. 7 co 2 d)								X Ente locale (nella Regione) (art. 7 co 2 a)			X Ente Locale (nella Regione) (art. 7 co 2 b)			X Livello locale (nella Regione) (art. 7 co 2 c)
Pres./AD ente privato controllo di enti locali nella stessa Regione (C o D)	X Ente locale (nella Regione) (art. 7 co 2 d)								X Ente locale (nella Regione) (art. 7 co 2 a)						X Livello locale (nella Regione) (art. 7 co 2 c)

NOTA: le inconferibilità di cui all'art. 7 non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica...



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa - Ufficio Anticorruzione
Il Segretario generale

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI AL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE (redatta dal Segretario generale)

Articolo 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento detta i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, del personale dipendente, ai sensi dell'art. 53 del DLgs n. 165/2001.
2. Per "incarico" si intendono le prestazioni svolte dal dipendente al di fuori del rapporto di lavoro con l'ente a favore di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, su commissione di terzi o anche su iniziativa del dipendente, per le quali prestazioni siano previsti compensi.
3. Il presente regolamento si applica in tutte le sue disposizioni ai dipendenti provinciali ed ai dirigenti.

Articolo 2 DIVIETO

1. Ai dipendenti e dirigenti è fatto divieto di svolgere qualunque attività che non sia conciliabile con i doveri d'ufficio e l'immagine e il prestigio dell'ente.

Articolo 3 DIPENDENTI A TEMPO PIENO O CON PART-TIME SUPERIORE AL 50%

1. Ai dipendenti dell'ente a tempo pieno o con part time superiore al 50% è fatto divieto di svolgere le seguenti attività:
 - a) commerciali e industriali;
 - b) libero professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitudine, sistematicità e continuità, nonché di consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionali;
 - c) assunzione alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni, salvi il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004 e le previsioni di cui all'articolo 92 del DLgs n. 267/2000;
 - d) espletamento di cariche nei consigli di amministrazione o nei collegi sindacali in società costituite a fine di lucro;
 - e) incarichi che interferiscono con le esigenze di servizio;
 - f) incarichi che concretizzano occasioni di conflitto di interessi con l'ente;
 - g) incarichi che ne pregiudicano l'imparzialità e il buon andamento;
 - h) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l'ente contenziosi o procedimenti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l'attribuzione di sovvenzioni o sussidi o ausili finanziari, ovvero autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso da parte dell'Amministrazione stessa;
 - i) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all'ente o da soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura cui è assegnato svolga attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti;
 - l) incarichi esterni di natura professionale ai dipendenti provinciali, iscritti ad albi professionali che esercitano, in quanto in servizio a tempo parziale, una libera professione;
 - m) incarichi tecnici previsti dal d.lgs. 163/06 per la realizzazione di opere pubbliche, comprese le opere di urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio dell'ente o per le quali lo stesso abbia rilasciato o abbia ricevuto istanza di rilascio di autorizzazioni comunque denominate o infine per le quali l'ente abbia concesso finanziamenti.
 - n) incarichi di patrocinio in giudizio conferiti da enti e soggetti che risiedono nel territorio dell'ente.

2. A tali dipendenti può essere concessa l'autorizzazione allo svolgimento dei seguenti incarichi, sempre che gli stessi abbiano un carattere occasionale e che ne consegua una crescita della professionalità:

- a) professionali di consulenza tecnica o professionale in genere;
- b) direzione, coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche (salvo quanto previsto dal comma precedente)



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa - Ufficio Anticorruzione

Il Segretario generale

- c) partecipazione a consigli di amministrazione, a collegi sindacali o dei revisori dei conti di amministrazioni pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica;
- d) attività di docenza;
- e) partecipazione a commissioni di appalto, di concorso;
- f) partecipazione a commissioni, comitati, organismi istituiti e operanti presso enti pubblici;
- g) attività di arbitrato;
- h) attività di rilevazione indagini statistiche;
- i) incarico di Commissario ad acta;
- l) espletamento di cariche sociali in società cooperative o società agricole a conduzione familiare;
- m) esercizio dell'attività di amministratore di condomini, di residenza o nei quali il dipendente è titolare di proprietà;
- n) incarichi di tipo professionale.

3. I dipendenti in part time fino al 50% possono svolgere attività professionali e di lavoro subordinato nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 2, fermo restando il vincolo di comunicazione all'ente.

Articolo 4 L'AUTORIZZAZIONE

1. Le singole richieste di autorizzazione all'esercizio di incarichi dovranno essere valutate per i dipendenti dai dirigenti (ovvero dai titolari di posizione organizzativa negli enti che ne sono sprovvisti) sentito il dirigente (ovvero il responsabile) del personale e il responsabile per la prevenzione della corruzione e per i dirigenti (ovvero i titolari di posizione organizzativa negli enti che ne sono sprovvisti) dal responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo i seguenti criteri:

- a) saltuarietà e occasionalità degli stessi nel breve periodo;
- b) non interferenza con l'attività ordinaria;
- c) natura dell'attività e relazione con gli interessi dell'Amministrazione;
- d) modalità di svolgimento;
- e) impegno richiesto;
- f) crescita professionale.

2. Nell'effettuare la valutazione l'organo competente assume, tra l'altro, il compenso pattuito a indice di gravosità dell'impegno, e verifica l'eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati.

3. L'insieme degli incarichi autorizzati non potranno comportare annualmente un compenso lordo superiore a 1/5 (un quinto) del trattamento economico fondamentale lordo spettante, fermo restando il carattere di occasionalità dei singoli incarichi. 4. L'autorizzazione deve essere richiesta sia dal dipendente che dal soggetto che conferisce l'incarico.

5. La richiesta di autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) il soggetto che eroga il compenso; c) il luogo dello svolgimento;
- d) la durata;
- e) il compenso lordo previsto;
- f) la dichiarazione di non interferenza con l'attività ordinaria.

6. Le richieste di autorizzazioni devono trovare risposta entro 30 giorni. Nel caso di mancata risposta essa si intende negativa per le richieste aventi ad oggetto lo svolgimento di attività con privati e si intende positiva per le richieste aventi ad oggetto lo svolgimento di attività con PA.

7. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dall'organo competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti alla base dell'autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l'incarico svolto e gli interessi dell'ente.

Articolo 5 INCARICHI PER I QUALI NON È NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE

1. Per lo svolgimento dei seguenti incarichi non è necessaria l'autorizzazione ed è sufficiente la semplice comunicazione tempestiva:



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa - Ufficio Anticorruzione

Il Segretario generale

- a) attività rese a titolo gratuito, salvo influiscano sul recupero psicofisico del lavoratore nelle normali attività svolte;
- b) attività espletate esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale, senza scopo di lucro, salvo influiscano sul recupero psicofisico del lavoratore nelle normali attività svolte;
- c) pubblicazione di articoli o libri;
- d) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- e) la partecipazione a convegni e seminari;
- f) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- g) incarichi conferiti per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- i) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- l) docenze e ricerca scientifica.

Articolo 6 OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE

1. Rimangono fermi i vincoli di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa in vigore.

Articolo 7 SANZIONI E VIGILANZA

1. Il dipendente che svolge un incarico senza la prescritta autorizzazione, o qualora vengano accertate richieste di autorizzazioni non veritiere, viene diffidato dall'ente a cessare la situazione di incompatibilità nei successivi 30 giorni.
2. Decorsi 30 giorni dalla diffida, ove l'incompatibilità non sia cessata, l'ente irroga al dipendente la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
3. Il procedimento per l'accertamento delle cause di recesso si svolge nel contraddittorio delle parti, secondo la disciplina contenuta nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale e dell'area dirigenziale del Comparto "Regioni e delle Autonomie Locali".
4. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza autorizzazioni deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto dal dipendente, nel conto dell'entrata del bilancio dell'ente.
5. Per la vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni è istituito il Servizio Ispettivo. Esso è composto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, dal Dirigente/Responsabile del personale e dal Dirigente/Responsabile del servizio legale.

Articolo 8 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Dall'applicazione del presente regolamento non devono discendere oneri aggiuntivi per l'ente.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione